

BGer 4A_271/2007 vom 8. Januar 2008

Bundesgericht, 2008-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_271_2007

FR: TF 4A_271/2007 du 8 janvier 2008

IT: TF 4A_271/2007 del 8 gennaio 2008

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata dopo questa data, la procedura ricorsuale è disciplinata dalla nuova normativa (art. 132 cpv. 1 LTF).

E. 2

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF ; DTF 133 III 462 consid. 2).

E. 2.1

Nel caso in esame è necessario soffermarsi sulla legittimazione ricorsuale di A. _____ SA.

Giusta l' art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), così come chi ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).

E. 2.1.1

Ora, il diritto di ricorrere di A. _____ SA contro il giudizio cantonale sull'azione creditoria, che l'ha condannata a versare fr. 34'033.05, oltre interessi, a B. _____, è pacifico.

E. 2.1.2

Non si può per contro riconoscerle il diritto d'impugnare la decisione sull'ipoteca legale degli artigiani.

Va detto che la ricorrente, pur criticando diffusamente la decisione dei giudici ticinesi di confermare l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani, non spende una parola per spiegare cosa la legittimerebbe ad agire in tale modo. Di certo non basta il fatto che in sede cantonale essa sia stata convenuta in causa parallelamente al proprietario del fondo. Giovi ricordare che la decisione dell'appaltatore di convenire in giudizio parallelamente il committente - per il pagamento della mercede - e il proprietario del fondo - per l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale - risponde ad esigenze di economia processuale, ma non crea una relazione d'interdipendenza fra le due cause né tantomeno un litisconsorzio necessario fra le due parti convenute. Si tratta di due procedure diverse, che l'appaltatore/creditore può anche decidere di avviare separatamente (DTF 126 III 467 consid. 3 pag. 469-473; sentenza del 21 gennaio 2003 nella causa 4P.226/2002 consid. 2.2, pubblicata in SJ 2003 I

pag. 299 segg.).

Il solo fatto che in concreto l'appaltatore abbia avviato le due cause mediante un unico allegato e che la giudice di primo grado le abbia di conseguenza decise nella medesima sentenza - l'azione creditoria al n. 1.1 del dispositivo e l'azione concernente l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale al n. 1.2 del dispositivo - non legittima dunque A. _____ SA a censurare l'ordine d'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Contro questo giudizio avrebbe semmai potuto e dovuto aggravarsi la nuova proprietaria del fondo, D. _____ SA.

E. 2.2

Ne discende che il ricorso risulta inammissibile in quanto rivolto contro la decisione sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani sul fondo di Y. _____, di proprietà di D. _____ SA.

E. 2.3

Il gravame risulta per contro ammissibile in quanto rivolto contro la decisione dei giudici ticinesi di condannare la ricorrente al parziale pagamento della mercede pretesa dall'opponente, siccome interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario, con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF).

E. 3

Come già accaduto in sede cantonale, anche dinanzi al Tribunale federale la ricorrente nega di aver commissionato all'opponente i lavori oggetto della presente causa. A sostegno di quest'affermazione essa descrive ancora una volta le modalità di collaborazione vigenti abitualmente fra le parti: l'opponente sottoponeva le offerte al direttore, il quale, dopo verifica, comunicava l'accettazione e sottoscriveva il bollettino di ordinazione. Per i lavori oggetto della presente causa ciò non è mai avvenuto, prova ne sia il fatto che l'opponente non è stato in grado di produrre gli usuali bollettini.

E. 3.1

L'esistenza di questa prassi, così come l'assenza di un incarico per i lavori contestati - prosegue la ricorrente - avrebbe potuto venire dimostrata mediante il richiamo della documentazione contabile della ricorrente, sequestrata dal Ministero pubblico nell'ambito dell'operazione "indoor". Sennonché le autorità giudiziarie cantonali hanno rifiutato l'assunzione di tale prova, violando così il diritto alla controprova della ricorrente, garantito dall' art. 8 CC , di modo che il giudizio impugnato si fonda su di un accertamento incompleto dei fatti ai sensi dell' art. 105 LTF .

La censura è manifestamente destinata all'insuccesso.

L' art. 8 CC non è infatti violato quando l'autorità cantonale rifiuta di assumere prove su circostanze prive di rilevanza ai fini del giudizio (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). In concreto, i giudici della massima istanza ticinese hanno stabilito che, anche qualora la prassi descritta dalla ricorrente avesse trovato confronto nella documentazione da lei menzionata, ciò non avrebbe significato che il contratto d'appalto in esame fosse sottoposto a una forma speciale, poiché - hanno spiegato i giudici cantonali - le parti

possono convenire in ogni momento di abbandonare l'esigenza di una forma scritta, senza dover rispettare la forma pattuita per la conclusione del contratto. Il fatto che per i lavori contestati non siano stati sottoscritti i bollettini non significa dunque ancora che non vi fosse accordo tra le parti sulla loro esecuzione.

E. 3.2

La ricorrente contesta queste considerazioni. Richiamandosi all' art. 16 CO afferma che, avendo le parti convenuto di utilizzare la forma scritta, essa non sarebbe obbligata a pagare per lavori da lei non commissionati in tale forma. Ma anche volendo seguire la tesi del Tribunale d'appello, secondo cui ci si può in ogni caso discostare dall'esigenza della forma scritta - precisa la ricorrente -, spettava all'opponente dimostrare l'esistenza di un accordo in tal senso. Ora, egli non ha "né invocato né tantomeno provato la volontà di A. _____ SA di discostarsi dalla prassi in vigore tra le parti, che prevedeva la forma scritta".

Anche questa critica, come la precedente, non è di nessun soccorso per la ricorrente.

E. 3.2.1

L' art. 16 cpv. 1 CO stabilisce che, se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna - com'è il contratto d'appalto - i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati. La presunzione sancita dall' art. 16 cpv. 1 CO viene tuttavia a cadere qualora le prestazioni contrattuali vengano fornite e accettate senza riserve, nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita; in questo caso si ammette infatti una concorde rinuncia delle parti all'esigenza di forma (DTF 131 III 640 consid. 2 non pubblicato; 125 III 263 consid. 4c pag. 268; 105 II 75 consid. 1 pag. 78; Gauch/Schluemp/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, vol. I, 8a ed. Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 593 seg. a pag. 112 seg.).

E. 3.2.2

Questo è quanto accaduto nel caso concreto. Come la giudice di primo grado, anche la massima istanza cantonale ha infatti accertato che i lavori menzionati nei documenti A, B, C ed E sono stati eseguiti senza contestazione alcuna da parte della ricorrente, la quale non ha confutato efficacemente questa circostanza, essendosi limitata ad affermare che l'opponente si trovava già sul posto per l'esecuzione di lavori regolarmente commissionati, indi per cui aveva la possibilità di procedere anche ad ulteriori opere, non commissionate, senza che la ricorrente o i suoi rappresentanti potessero accorgersene. Tale argomentazione non ha convinto la Corte ticinese. Posto che la ricorrente riconosce l'avvenuta esecuzione di lavori per circa fr. 200'000.--/250'000.--, che ha provveduto a pagare, e che la perizia ha confermato l'esistenza di gran parte dei lavori rivendicati dall'opponente, la Corte ha escluso che quest'ultimo abbia potuto recarsi sul posto dopo la conclusione dei lavori commissionatigli ed eseguire ulteriori opere all'insaputa della ricorrente.

E. 3.3

Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente non adduce alcun argomento suscettibile di inficiare le considerazioni dei giudici cantonali.

Essa si prevale della violazione dell' art. 8 CC "non essendo provata la volontà di cambiare la prassi precedentemente in vigore tra le parti che prevedeva di utilizzare la forma scritta", ma dimentica che la pronuncia cantonale non si fonda sull' art. 8 CC , che regola la ripartizione dell'onere probatorio, bensì sull'apprezzamento complessivo delle prove, che avrebbe eventualmente potuto essere censurato in quanto arbitrario.

In tal caso la ricorrente avrebbe dovuto lamentarsi di un accertamento dei fatti "manifestamente inesatto", ai sensi dell' art. 97 cpv. 1 LTF , siccome frutto di un apprezzamento arbitrario delle prove da parte dell'autorità cantonale. In particolare avrebbe dovuto, allegando adeguatamente la violazione dell' art. 9 Cost. , dimostrare che il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure che ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Nell'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale essa si è invece limitata a riproporre genericamente la tesi secondo cui l'opponente avrebbe potuto svolgere i contestati lavori a sua insaputa.

E. 4

Da questo esposto discende la reiezione del ricorso, nella misura in cui ammissibile, siccome infondato.

Con l'evasione del presente gravame la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.